

CAMERA DEI DEPUTATI N. 30

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLDRIN, MALVESTIO, ROCELLI

Presentata il 5 luglio 1976

Norme sulla tutela della laguna di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), all'articolo 26 ha abrogato « tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento ».

Si è sostenuto da più parti, e pare con fondamento, che l'abrogazione abbia coinvolto anche la normativa in materia di scarichi fissata dalla legislazione speciale su Venezia, che in realtà è sostanzialmente analoga a quella della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Conseguenza di tale abrogazione, pure sottolineata da esperti e studiosi, è l'ingiustificato rinvio di ben nove anni dei termini per l'applicazione della tabella dei limiti di accettabilità, che, per quanto riguarda la laguna di Venezia, avrebbe già dovuto essere operante, in grandissima parte, dal 23 maggio 1976 (vedi l'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171).

Tale effetto abrogativo non può trovare alcuna giustificazione logica o politica, sol che si tenga conto della sostanziale uniformità delle due discipline, nonché della obiettiva, peculiare situazione in cui versa l'ambiente lagunare ed infine del fatto che

la legislazione speciale su Venezia è ormai in vigore da più di tre anni.

Dagli atti parlamentari non risulta che il Parlamento abbia voluto in effetti detto effetto abrogativo, che contrasta con tutte le iniziative di carattere legislativo che ogni gruppo politico ha presentato a salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna.

Con la presente proposta di legge si intende perciò ottenere il richiamo in vita di quella parte della legislazione speciale attinente agli scarichi, che sarebbe stata abolita dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Si è ritenuto altresì all'articolo 2 di adeguare il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 319 alla obiettiva gravità dei fatti, al fine di renderlo uniforme a quello indicato come valido per tutto il territorio nazionale dalla stessa legge n. 319.

All'articolo 3 infine si è prevista la concessione di un ulteriore termine, poiché la indicata abrogazione ha finito, comunque, per creare aspettative che meritano di essere tutelate, affinché privati, enti pubblici ed imprenditori possano approntare i nuovi impianti di depurazione.

Onorevoli colleghi, si affida la presente proposta di legge alla vostra approvazione nell'interesse della salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita, l'incolumità personale e pubblica nonché tutte le disposizioni in materia di scarichi nella laguna di Venezia, nei corsi d'acqua che si immettono nella laguna e nelle vicine zone dell'alto Adriatico, contenute nella legge 5 marzo 1963, n. 366; nella legge 16 aprile 1973, n. 171; nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962 e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 1186 ».

ART. 2.

I commi sesto e settimo dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna di Venezia, nei corsi d'acqua che si immettono nella laguna o nelle zone dell'alto Adriatico di cui all'articolo 1 lettera *D* del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, uno scarico senza la prescritta autorizzazione o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, è punito con l'arresto da 2 mesi a 2 anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000.

Si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962 nei rispettivi limiti e modi di applicazione.

In caso di recidiva specifica è consentita la emissione di mandato di cattura ».

ART. 3.

Ai privati, imprese ed enti pubblici di cui al comma secondo dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 è concesso per l'adempimento dell'obbligo ivi previsto l'ulteriore termine di giorni 120 decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.